

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
23/2017/R/COM**

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER LE  
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI, VERIFICATISI NEI  
GIORNI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI**

*Documento per la consultazione*

26 gennaio 2017

## **Premessa**

*Nel presente documento per la consultazione l'Autorità illustra i propri orientamenti in relazione:*

- *alle modalità operative per il riconoscimento di agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16;*
- *ai criteri di rateizzazione;*
- *alle modalità di copertura dei maggiori oneri di morosità sostenuti dagli esercenti e dai gestori del servizio idrico integrato;*
- *alle modalità di restituzione delle anticipazioni finanziarie disciplinate dalla deliberazione 810/2016/R/com.*

*Il documento non affronta le questioni relative al livello e alla durata delle agevolazioni, tematiche oggetto di una parallela fase di coordinamento istituzionale promossa dall'Autorità nei confronti delle Istituzioni e Amministrazioni coinvolte.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta tramite posta elettronica, **entro e non oltre l'8 febbraio 2017**. La previsione di tale termine è motivata dalla necessità di definire in tempi ravvicinati, e comunque entro il mese di febbraio 2017, le specifiche agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici di agosto 2016 e successivi, incluse le modalità di rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi.*

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico  
Direzione Consumatori - DCCA  
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione – DIUC  
Direzione Mercati - DMEG  
Direzione Sistemi Idrici - DSID***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
e-mail: [eventisismici@autorita.energia.it](mailto:eventisismici@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## INDICE

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Oggetto della consultazione .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Normativa di riferimento .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Individuazione dei soggetti interessati dalle agevolazioni .....</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Modalità tecniche per il riconoscimento delle agevolazioni .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Modalità di rateizzazione delle fatture con termini di pagamento sospesi .....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Ulteriori disposizioni per gli esercenti la vendita e i gestori del SII.....</b>	<b>19</b>
	<b><u>Allegato A: Schema di provvedimento</u></b>	

## 1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento pone in consultazione gli orientamenti dell’Autorità in relazione alle modalità per il riconoscimento delle agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (di seguito: eventi sismici nell’Italia Centrale), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto legge 189/2016).
- 1.2 Il documento illustra altresì:
- le modalità e i tempi per la ripresa della fatturazione e dei pagamenti sospesi ai sensi della deliberazione 810/2016/R/com e la conseguente rateizzazione;
  - le modalità di copertura dei maggiori oneri di morosità sostenuti dagli esercenti l’attività di vendita<sup>1</sup> e dai gestori del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: gestori del SII);
  - le modalità di restituzione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) da parte degli operatori delle anticipazioni finanziarie disciplinate dalla deliberazione 810/2016/R/com.
- 1.3 Il documento per la consultazione fa seguito a quanto già previsto dall’Autorità a favore delle suddette popolazioni con:
- i. la deliberazione 474/2016/R/com, che prevede la sospensione dei termini di pagamento delle fatture di elettricità, gas e servizi idrici a seguito degli eventi sismici nell’Italia Centrale del 24 agosto 2016;
  - ii. la deliberazione 618/2016/R/com, che dispone la sospensione dei termini di pagamento delle fatture di elettricità, gas e servizi idrici a seguito degli eventi sismici 26 ottobre 2016 e successivi, come successivamente integrata dalla deliberazione 619/2016/R/com;
  - iii. la deliberazione 726/2016/R/com, che adotta disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e gas per le popolazioni colpite dagli eventi sismici;

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente procedimento si intende per esercenti l’attività di vendita, gli esercenti che svolgono le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere, g) (vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia), h) (vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela), i) (vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica), s) (vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza), t) (vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato) e u) (distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate).

- iv. la deliberazione 810/2016/R/com, che fissa il termine della sospensione delle fatture e attiva meccanismi finanziari a supporto degli esercenti la vendita e dei gestori del SII nelle aree colpite dal sisma;
- v. la deliberazione 1/2017/R/eel, che ridetermina le compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti economicamente svantaggiati, applicabili dal 1 gennaio 2017 in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016.

1.4 L'Autorità già in passato ha adottato per i settori elettrico, gas e idrico, provvedimenti in materia di agevolazione a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi. Si ricordano in particolare:

- la deliberazione ARG/com 185/09 che ha disciplinato le agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia de L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
- la deliberazione 250/2012/R/com che ha adottato disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e gas per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi (di seguito: eventi sismici in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia);
- la deliberazione 314/2012/R/com che ha disposto il periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di elettricità, gas e servizi idrici, a seguito degli eventi sismici in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, prevedendo altresì misure finanziarie a sostegno degli esercenti la vendita;
- la deliberazione 6/2013/R/com che ha disciplinato le agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia il 20 maggio 2012;
- la deliberazione 627/2015/R/com che ha definito le modalità di riconoscimento dei maggiori oneri della morosità per i settori dell'energia elettrica, del gas naturale e per il servizio idrico integrato con riferimento alle forniture relative alle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

1.5 L'Autorità, in considerazione dello sfortunato ripetersi degli eventi sismici nel corso del mese di gennaio 2017, intende prevedere che gli orientamenti espressi nel presente documento possano essere estesi, anche a utenze non espressamente ricomprese nell'ambito di applicazione di cui al decreto legge 189/2016, secondo quanto successivamente disposto dalla normativa primaria anche in seguito all'estensione dello stato di emergenza.

## 2 Oggetto della consultazione

- 2.1 Come anticipato in premessa, il presente documento per la consultazione che fa seguito a quanto già previsto con la precedente deliberazione 810/2016/R/com, oltre a presentare la normativa vigente in materia e gli interventi finora effettuati dall'Autorità, illustra gli orientamenti, dettagliati nello schema di provvedimento allegato, circa:
- i soggetti beneficiari delle agevolazioni e le modalità di riconoscimento delle agevolazioni medesime;
  - le disposizioni inerenti specifiche modalità di rateizzazione per gli importi oggetto di sospensione dei termini di pagamento ai sensi delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, di cui all'articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, nonché il riconoscimento dei maggiori oneri di morosità nel caso di mancata riscossione dei suddetti importi, a condizione che gli esercenti la vendita e i gestori del SII dimostrino di aver provveduto ad esperire le azioni previste a tutela del credito, compresa la tempestiva costituzione in mora e, nei casi possibili, la richiesta della sospensione della fornitura;
  - le disposizioni per le imprese di distribuzione, gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII relativamente alla compensazione delle agevolazioni riconosciute, al recupero del credito a seguito di inadempimenti dei clienti ovvero degli utenti finali e alla restituzione alla CSEA degli anticipi erogati ai sensi della deliberazione 810/2016/R/com.
- 2.2 Tali orientamenti sono stati definiti, in coerenza - per quanto possibile, stante i differenti presupposti normativi degli interventi - con i meccanismi già adottati dall'Autorità in materia di agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, con deliberazione 6/2013/R/com (*cfr.* anche, deliberazione 314/2012/R/com e deliberazione 627/2015/R/com).
- 2.3 Parallelamente alla definizione degli aspetti operativi di agevolazione e rateizzazione di cui ai precedenti punti, dovranno essere definiti il livello e la durata delle agevolazioni.
- 2.4 Tali decisioni dovranno perseguire e contemperare obiettivi di equità ed efficienza, individuando un giusto equilibrio tra la tutela garantita ai soggetti colpiti dagli eventi sismici e gli oneri che ricadranno in capo alla generalità degli utenti di elettricità, gas e servizio idrico integrato, al fine di finanziare detta tutela.
- 2.5 Dette valutazioni, come segnalato in premessa, richiedono un coordinamento istituzionale anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995, che prevede che l'Autorità, nella definizione dei propri provvedimenti, debba tener conto degli indirizzi di politica generale o sociale formulati dal Governo.

- 2.6 Il livello e la durata delle agevolazioni, di cui al precedente punto 2.3, non sono pertanto oggetto della presente consultazione.
- 2.7 Lo schema di provvedimento allegato, sottoposto a consultazione, è articolato in quattro Titoli, di cui:
- a) il Titolo I disciplina le disposizioni generali e, in particolare, la perimetrazione dei soggetti interessati dalle agevolazioni e le relative modalità di riconoscimento;
  - b) il Titolo II disciplina le disposizioni per il settore elettrico e del gas;
  - c) il Titolo III disciplina le disposizioni per il settore idrico;
  - d) il Titolo IV prevede alcune disposizioni finali.

### **3 Normativa di riferimento**

- 3.1 In conseguenza degli eventi sismici nell'Italia Centrale, con il decreto legge 189/2016, sono state adottate disposizioni urgenti per le popolazioni colpite dai succitati eventi, volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite.
- 3.2 In particolare, l'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/2016 ha previsto con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, che la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.
- 3.3 L'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, in corso di conversione, ha disposto che il termine di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto legge 189/2016, previsto per la sospensione dei termini di pagamento, sia prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti.
- 3.4 Infine, l'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/2016 ha previsto altresì che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'Autorità, con propri provvedimenti disciplini le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduca agevolazioni, anche di

natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

*Provvedimenti dell'Autorità per quanto attiene agli eventi sismici nell'Italia Centrale*

- 3.5 Con deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, l'Autorità ha adottato i primi provvedimenti d'urgenza a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, disponendo, analogamente agli interventi già adottati in occasione dei precedenti eventi sismici, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e del servizio idrico integrato per le utenze site nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle autorità competenti.
- 3.6 Con la successiva deliberazione 619/2016/R/com l'Autorità ha integrato quanto già disposto con la deliberazione 618/2016/R/com, prevedendo che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e delle fatture relative al SII, prevista dalla suddetta deliberazione 618/2016/R/com, trovi applicazione anche con riferimento alle popolazioni colpite dagli eventi sismici successivi al 26 ottobre 2016, come identificate da successivi provvedimenti delle autorità competenti.
- 3.7 Con la deliberazione 726/2016/R/com l'Autorità ha inoltre sospeso i termini di scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo del bonus elettrico e del bonus gas, l'invio di comunicazioni circa l'emissione dei bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei medesimi bonifici per i clienti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici.
- 3.8 Con la deliberazione 810/2016/R/com l'Autorità, infine, ha:
- a) fissato in sei mesi la durata del periodo di sospensione dei termini di pagamento, pari al periodo massimo previsto dal decreto legge 189/2016; il termine di durata della sospensione è stato prorogato - da successivi provvedimenti normativi<sup>2</sup> - di ulteriori sei mesi per alcune tipologie di utenza;
  - b) previsto misure finanziarie a sostegno dell'operatività degli esercenti l'attività di vendita e dei gestori del SII interessati dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture disciplinando, in particolare, le modalità per richiedere alla CSEA un anticipo per gli importi per i quali è prevista la suddetta sospensione, qualora quest'ultima comporti una

---

<sup>2</sup> Si veda al riguardo il punto 3.3.

significativa riduzione del fatturato (ossia oltre la soglia del 3% prevista dalla medesima deliberazione);

- c) stabilito che nel periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture non si applichino le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti ovvero degli utenti finali;
- d) sospeso/prorogato i termini per gli adempimenti informativi degli esercenti operanti nelle zone interessate dal sisma e disposto a favore dei gestori del SII la deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbundling* contabile e le eventuali scadenze previste dal TIUC, dal RQSII e dal TMSII per adempiere ai summenzionati obblighi;
- e) sospeso, nell'ambito della disciplina del Sistema Indennitario<sup>3</sup>, con riferimento ai clienti finali colpiti dal sisma, la fatturazione dei corrispettivi  $C^{MOR}$  da parte delle imprese distributrici di energia elettrica all' esercente la vendita entrante e i termini di presentazione delle richieste di sospensione e annullamento da parte dell' esercente la vendita entrante.

3.9 Con la sopraccitata deliberazione l'Autorità ha altresì rinviato ad un successivo provvedimento:

- a) la definizione delle modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici nell'Italia Centrale, l'individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- b) la definizione delle modalità di restituzione alla CSEA delle somme anticipate, coerentemente con la sopra richiamata rateizzazione, nonché le modalità volte a minimizzare l'impatto di potenziali inadempimenti da parte dei clienti ovvero degli utenti finali per i quali è stata disposta la sospensione e la rateizzazione dei pagamenti;
- c) l'introduzione di misure perequative a favore dei gestori del SII finalizzate a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, qualora la sospensione dei termini di pagamento e gli ingenti investimenti che questi dovranno sostenere per ripristinare l'erogazione del servizio ne possano compromettere l'equilibrio economico-finanziario;
- d) la definizione delle modalità di gestione di eventuali incrementi di capacità di trasporto conseguenti alla riattivazione di punti di riconsegna a clienti finali, chiusi a seguito dell'evento sismico;
- e) l'aggiornamento delle componenti UC3, UG1 e UI1.

---

<sup>3</sup> Deliberazione ARG/elt 191/09 e seguenti.

*Provvedimenti dell'Autorità in materia di bonus elettrico e gas*

- 3.10 Al fine di tener conto delle esigenze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, l'Autorità oltre che prevedere la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate e delle fatture relative al SII, con la deliberazione 726/2016/R/com ha adottato disposizioni urgenti al fine di sospendere gli effetti della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus elettrico e gas, l'invio di comunicazioni circa l'emissione dei bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei medesimi bonifici.
- 3.11 Analogamente a quanto disposto in seguito agli eventi sismici in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia le misure urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas sono state adottate, oltre che in considerazione dello stato di disagio dei cittadini titolari di bonus anche tenuto conto dell'inagibilità in cui si possono trovare gli uffici pubblici competenti alla ricezione delle domande.
- 3.12 La delibera 726/2016/R/com ha quindi sospeso temporaneamente gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo nei Comuni interessati dai fenomeni sismici in modo tale che al ripristino dei servizi sospesi sia garantita la continuità del bonus elettrico e/o gas con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria.
- 3.13 In particolare, è stato previsto per i clienti residenti nei Comuni interessati dai fenomeni sismici:
- la sospensione temporanea dei termini per la presentazione delle istanze di rinnovo per le domande di bonus sociale elettrico e gas in scadenza, fino al 31 maggio 2017 in deroga temporanea alle disposizioni del TIBEG (articolo 5, comma 1);
  - la sospensione dell'invio delle comunicazioni relative all'ammissibilità e al rinnovo al regime di compensazione, missive per la riscossione dei bonifici domiciliati, tramite il blocco delle comunicazioni previste da SGAt.
- 3.14 Tali misure sono rese necessarie dal momento che il TIBEG disciplina, tra l'altro, le modalità di accesso e rinnovo del bonus elettrico e gas e prevede che le domande volte ad ottenere il rinnovo del bonus per i successivi 12 mesi debbano essere presentate entro il mese  $n-1$ , essendo  $n$  l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione. Le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine ultimo sono trattate quali nuove richieste di ammissione e pertanto ritardi nella richiesta di rinnovo comportano la perdita della continuità nell'erogazione del bonus.
- 3.15 Pertanto le misure adottate con la delibera 726/2016/R/com garantiranno il ripristino della fatturazione a coloro che sono già percettori di bonus elettrico e/o gas e l'ammissione e il rinnovo in continuità anche se saranno temporaneamente

residenti in moduli abitativi transitori o in altre abitazioni a causa dell'inagibilità della loro abitazione.

- 3.16 La piattaforma informatica di cui all'articolo 13 del TIBEG (SGAtè) è già stata adeguata alla gestione di casistiche di rinnovo eccezionali, attraverso modifiche ed integrazioni di funzionalità al *software* apportate in occasione del sisma del 2012 (deliberazione 550/2012/A). SGAtè è predisposto per gestire la continuità in caso di sospensione nell'erogazione della compensazione qualora si verificano eventi di natura eccezionale, gestire rinnovi presentati oltre la data limite consentita e ottenere un'agevolazione in continuità rispetto alla precedente. Il sistema è inoltre in grado di garantire l'ammissione e il rinnovo in continuità del bonus gas e del bonus elettrico a coloro che si sono temporaneamente trasferiti in moduli abitativi transitori o in altre abitazioni a causa dell'inagibilità della loro abitazione.
- 3.17 Con la deliberazione 726/2016/R/com sono state anche date indicazioni a SGAtè e a CSEA per la Convenzione con Poste italiane Spa per la sospensione del flusso di comunicazioni circa l'ammissibilità al regime di compensazione e rinnovo, l'emissione dei bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei bonifici non riscossi.
- 3.18 Con la deliberazione 810/2016/R/com, in deroga a quanto previsto all'articolo 13 del TIBEG, che prevede tra i requisiti di accesso la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico con la localizzazione del punto di prelievo o riconsegna dei clienti economicamente svantaggiati, l'Autorità aveva disposto che la mancata presenza del requisito della residenza anagrafica non costituiva elemento ostativo all'ammissione o al rinnovo del bonus elettrico e/o del bonus gas.
- 3.19 Con il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016 sono state apportate alcune modifiche e aggiornamenti alla disciplina inerente l'erogazione del bonus elettrico definiti dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007, accogliendo le proposte formulate dall'Autorità con la segnalazione 287/2015/I/com.

### *Spunti per la consultazione*

- S.1. Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori elementi relativamente alle disposizioni necessarie per il ripristino dei servizi e dei flussi di comunicazione in relazione ai percettori di bonus nelle zone interessate dagli eventi sismici nell'Italia Centrale?

## **4 Individuazione dei soggetti interessati dalle agevolazioni**

- 4.1 Analogamente a quanto disposto in occasione dei precedenti eventi sismici, l'Autorità intende prevedere che i soggetti beneficiari delle agevolazioni siano individuati in coerenza con i soggetti destinatari delle misure di sospensione dei termini di pagamento, secondo quanto già previsto dalla deliberazione 810/2016/R/com e nel rispetto della richiamata normativa vigente in materia.
- 4.2 Sono considerati pertanto beneficiari delle agevolazioni anche i soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (di seguito: SAE), adibite a civile abitazione, di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
- 4.3 L'Autorità, in considerazione del grave danno economico causato dagli eventi sismici all'economia delle regioni interessate, intende altresì prevedere che - in coerenza con la normativa - siano garantite le iniziative necessarie a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti, individuando tra i beneficiari delle suddette agevolazioni anche i conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici e ai quali siano stati destinati i cosiddetti "moduli abitativi provvisori rurali di emergenza" (di seguito: MAPRE), secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
- 4.4 Inoltre, tenuto conto del grave danno economico connesso alla particolare situazione emergenziale, l'Autorità intende prevedere che il riconoscimento delle suddette agevolazioni sia garantito anche ai soggetti che a seguito degli eventi sismici nell'Italia Centrale, avendo la casa inagibile, siano stati costretti a trasferirsi in un'altra località, anche se situata in Comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 e 2 al decreto legge 189/2016. In altre parole, l'Autorità intende rendere "portabile" l'agevolazione in parola svincolandola dalla localizzazione dell'utenza.

### *Spunti per la consultazione*

- S.2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni? Si ritiene opportuno garantire il riconoscimento delle suddette agevolazioni anche ai conduttori di allevamenti zootecnici, di cui al precedente punto 4.3 e ai soggetti di cui al precedente punto 4.4? Quali potrebbero essere nel caso specifico le modalità per accedere alle agevolazioni? Motivare la risposta.

## **5 Modalità tecniche per il riconoscimento delle agevolazioni**

- 5.1 Ai fini della definizione delle modalità tecniche per il riconoscimento delle agevolazioni è necessario individuare:
- a) i servizi e le relative componenti tariffarie e/o corrispettivi oggetto delle agevolazioni;
  - b) le modalità di copertura delle agevolazioni riconosciute.

### *Servizi oggetto delle agevolazioni*

- 5.2 L'Autorità, analogamente a quanto disposto in occasione dei precedenti eventi sismici, ritiene opportuno che le agevolazioni sulle bollette di energia elettrica e gas naturale incidano limitatamente alle componenti tariffarie soggette a regolazione e ai corrispettivi usualmente applicati per l'attivazione e la disattivazione della fornitura.
- 5.3 Nell'ambito dei settori dell'elettricità e del gas, l'Autorità intende prevedere agevolazioni, in tutto o in parte, relativamente ai corrispettivi regolati e in particolare:
- a) le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete;
  - b) le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti;
  - c) le prestazioni e contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze.
- 5.4 Con riferimento alle utenze di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, al fine di non creare discriminazione tra utenti, è necessario partire dalla distinzione tra reti canalizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della RTDG (ovvero le reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna) da quelle al di fuori di tale ambito.

- 5.5 Nel primo caso l’Autorità ritiene opportuno prevedere un’agevolazione tariffaria attraverso una riduzione delle componenti  $ot_1$ ,  $ot_3$  e  $\tau_1(mis)$ , di cui al comma 65.3, lettere a), b) e c), della RTDG.
- 5.6 Nel secondo caso, l’Autorità ritiene opportuno prevedere una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari a  $x\%$  della spesa mensile per utente prima delle imposte.
- 5.7 Relativamente ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, l’Autorità ritiene opportuno prevedere un’agevolazione tariffaria attraverso una riduzione del corrispettivo di riconsegna dalla rete regionale ( $CR_r$ ) di cui al comma 8.1 della RTTG e delle componenti tariffarie  $GS_T$  e  $RE_T$  di cui al comma 23.1, lettere e) ed f) della RTTG.
- 5.8 Analogamente, con riferimento al servizio idrico integrato, l’Autorità intende prevedere che le agevolazioni vengano applicate a:
- a) i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
  - b) le componenti tariffarie a copertura di eventuali oneri di sistema che, nelle more, dovessero essere introdotti dalla regolazione;
  - c) i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento.
- 5.9 Con riferimento a tutti i settori l’Autorità è orientata a prevedere che ai soggetti la cui abitazione principale sia inagibile a causa degli eventi sismici siano comunque applicati, per tutto il periodo di durata delle agevolazioni, i corrispettivi applicati alle utenze residenti anche nel caso in cui tali soggetti si trasferiscano in una seconda casa. Si veda al riguardo il precedente punto 4.4 con riferimento alla “portabilità” dell’agevolazione.
- 5.10 Come già precisato precedentemente, le proposte di cui ai precedenti punti riguardano la tipologia delle agevolazioni che possono essere riconosciute, mentre il livello da riconoscere ai beneficiari (vale a dire la percentuale di “sconto” da applicare) sarà definito in esito alle valutazioni e al coordinamento interistituzionale di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5.
- 5.11 Lo schema di provvedimento allegato pertanto, nelle more del completamento del predetto confronto istituzionale, non individua la percentuale di riduzione delle componenti e/o corrispettivi oggetto delle agevolazioni.

#### *Modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni*

- 5.12 Quanto alle modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni di cui al punto 5.1, lettera b), l’articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/2016 prevede che l’Autorità definisca agevolazioni che vengono

compensate nell'ambito dei medesimi settori interessati (elettrico, gas e servizio idrico integrato).

- 5.13 Nel settore elettrico, gas e idrico, l'Autorità ritiene opportuno utilizzare i meccanismi di perequazione già disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e in analogia con quanto già disposto, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, dalla deliberazione 6/2013/R/com.
- 5.14 Nel settore elettrico e gas gli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni troveranno pertanto copertura tramite l'applicazione ai clienti diversi da quelli oggetto dell'agevolazione delle componenti tariffarie a copertura degli squilibri di perequazione UC3 (per il settore elettrico) e UG1 (per il settore gas).
- 5.15 Per il settore idrico, invece, gli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni troveranno copertura tramite l'applicazione della componente UI1 come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione, a tutti gli utenti del SII sul territorio nazionale che non beneficiano delle agevolazioni disposte con il presente provvedimento.
- 5.16 Le componenti tariffarie UC3, UG1 e UI1 saranno dunque successivamente aggiornate dall'Autorità in coerenza con l'esigenza di coprire i maggiori oneri derivanti dalle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.

#### ***Spunti per la consultazione***

- S.3. Si condividono le modalità di riconoscimento delle agevolazioni e di compensazione degli oneri associati, descritti nel capitolo 5? Motivare la risposta.
- S.4. Si ritiene opportuno prevedere altre forme di agevolazione oltre a quelle di natura tariffaria di cui ai punti 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8? Motivare la risposta.
- S.5. Con riferimento all'attivazione e alla disattivazione del servizio idrico integrato, si ritiene opportuno differenziare le agevolazioni previste per le utenze domestiche da quelle previste per le altre tipologie di utenza? Motivare la risposta

## **6 Modalità di rateizzazione delle fatture con termini di pagamento sospesi**

*Modalità di rateizzazione delle fatture per i gestori del SII e per gli esercenti l'attività di vendita*

- 6.1 Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al SII, gli orientamenti dell'Autorità sono volti a prevedere che la ripresa della fatturazione e dei pagamenti e la

conseguente rateizzazione abbiano modalità e tempistiche compatibili con le specifiche ed eccezionali circostanze verificatesi e siano adottate, ove possibile, in analogia con quanto già previsto per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia<sup>4</sup>. Le modalità di rateizzazione vengono disciplinate anche tenendo conto, per aspetti specifici, dei provvedimenti emanati in materia di rateizzazione per il servizio di tutela del settore gas, per il servizio di maggior tutela del settore elettrico e con quanto disposto dalla deliberazione 655/2015/R/idr per il SII.

- 6.2 Decorso il periodo di sospensione dei termini di pagamento, si considera ripristinata la situazione preesistente e, conseguentemente, gli esercenti la vendita e i gestori del SII potranno:
- a) richiedere i pagamenti (rateizzati) delle fatture già emesse e non saldate e procedere all'emissione delle fatture sospese, secondo le tempistiche e le modalità di seguito esposte;
  - b) provvedere all'emissione e alla gestione dei pagamenti delle fatture che contabilizzano consumi successivi al periodo di sospensione;
  - c) attivare eventuali azioni previste per le utenze morose.
- 6.3 L'Autorità ritiene in primo luogo necessario indicare un termine, pari al sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione dei pagamenti di cui al comma 3.1 della deliberazione 810/2016/R/com, entro il quale ciascun gestore ovvero esercente l'attività di vendita provveda al ripristino della situazione preesistente ai sensi del punto 6.2. Nel dettaglio, entro 6 mesi dalla ripresa dei pagamenti, gli importi dei consumi non ancora fatturati, o comunque il conguaglio degli importi già fatturati senza l'applicazione delle agevolazioni, dovranno essere addebitati ai clienti, ovvero agli utenti del SII con una fattura unica.
- 6.4 L'Autorità intende in particolare prevedere che:
- a) sia effettuata a beneficio del cliente finale, ovvero dell'utente del SII, contestualmente alla fattura di cui al punto 6.3, la comunicazione degli importi da rateizzare;
  - b) al fine di non disorientare il cliente finale ovvero l'utente del SII, sia oggetto di rateizzazione la fattura unica di cui al punto 6.3;
  - c) l'esercente l'attività di vendita ovvero il gestore del SII provveda a rateizzare automaticamente gli importi della fattura unica di cui al punto 6.3 proposta alla precedente lettera a), fatta salva una diversa volontà del cliente finale ovvero dell'utente del SII;

---

<sup>4</sup> Deliberazione 6/2013/R/com.

- d) gli importi da rateizzare siano suddivisi in un numero di rate non cumulabili di ammontare costante e le rate abbiano una periodicità corrispondente a quella di fatturazione;
  - e) nel caso di contratto di fornitura multiservizio che preveda anche la fatturazione congiunta, sia possibile cumulare le rate previste dai piani di rateizzazione degli importi relativi al servizio elettrico, al servizio gas e al servizio idrico.
- 6.5 L'Autorità, discostandosi da quanto previsto in occasione degli eventi sismici nell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, propone che la rateizzazione degli importi relativi al servizio elettrico, al servizio gas e al SII sia effettuata su un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi. Viene altresì previsto che il periodo di 24 mesi possa essere ridotto qualora l'importo delle rate, nel rispetto della periodicità di cui al precedente punto, lettera d), risulti inferiore a euro 20 (venti). L'Autorità propone inoltre che la rateizzazione non sia obbligatoria qualora l'importo da rateizzare sia inferiore a euro 50 (cinquanta). In ogni caso, come già previsto nel caso dei precedenti eventi sismici, la rateizzazione avverrà senza applicazione di interessi a carico del cliente ovvero dell'utente finale.
- 6.6 Inoltre, si prevede la facoltà:
- a) del cliente, ovvero dell'utente del SII, di richiedere di poter provvedere al pagamento in maniera non rateizzata;
  - b) dell' esercente la vendita del mercato libero e dei gestori del SII di offrire condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale e per l'utente del SII rispetto a quelle adottate in esito alla presente consultazione.
- 6.7 Infine, l'Autorità ritiene necessario prevedere che, sia nel caso in cui siano stati sospesi solo i termini di pagamento, sia nel caso in cui sia stata sospesa l'intera fatturazione, per i conguagli che dovessero essere contabilizzati anche successivamente allo scadere del termine di sospensione e comunque entro il sesto mese successivo alla fine del predetto periodo di sospensione, trovino applicazione le previsioni regolatorie adottate in esito al presente documento per la consultazione, vale a dire la possibilità di rateizzare l'importo secondo la tempistica e la decorrenza proposte.

***Spunti per la consultazione***

- S.6. In alternativa a quando indicato al capoverso 6.2, si ritiene condivisibile prevedere che le procedure relative alla sospensione per morosità possano essere attuate solo successivamente all'emissione della fattura unica di cui al capoverso 6.3? Si richiede di motivare la risposta.

- S.7. Si ritiene adeguata la tempistica massima proposta per l'invio della comunicazione al cliente ovvero utente finale o per l'emissione della fattura unica di cui al precedente punto 6.4, lettera a)? Si richiede di motivare la risposta.
- S.8. Si ritiene che debba essere prevista una periodicità di rateizzazione diversa da quella di fatturazione? Per quale ragione?
- S.9. Si ritiene congrua la proposta del periodo di rateizzazione per gli importi relativi al servizio elettrico e al servizio gas e le previsioni circa le diverse possibilità offerte ai clienti? Motivare le risposte.

Si condivide l'ipotesi di non applicare la rateizzazione nel caso in cui l'importo complessivo da rateizzare sia inferiore a 50 euro?

*Comunicazioni ai clienti e agli utenti finali in tema di rateizzazione degli importi dei servizi di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato*

- 6.8 L'Autorità intende prevedere che, nel caso di sospensione della fatturazione, sulla fattura di cui al punto 6.3 per i gestori del SII e per gli esercenti la vendita di gas naturale ed energia elettrica, siano riportati in maniera chiara ed evidente:
- a) il piano di rateizzazione previsto dalla regolazione adottata in esito alla presente consultazione;
  - b) la possibilità del cliente ovvero dell'utente finale di richiedere di provvedere al saldo senza avvalersi della rateizzazione suddetta.
- 6.9 Infine, l'Autorità intende prevedere che gli esercenti la vendita e i gestori del SII pubblicino sul proprio sito internet le informazioni relative alla rateizzazione e alle facoltà riconosciute al cliente ovvero all'utente finale.

***Spunti per la consultazione***

- S.10. Si ritiene che debbano essere individuate ulteriori modalità di comunicazione al cliente ovvero all'utente finale? Se sì, quali? Motivare la risposta.

*Ipotesi di cambio del fornitore di energia elettrica e gas nel periodo di rateizzazione*

- 6.10 Analogamente a quanto disposto in occasione degli eventi sismici nell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, l'Autorità, in caso di cambio del fornitore, intende introdurre appositi strumenti volti a permettere al venditore uscente, che ha in atto il piano di rateizzazione introdotto a seguito della presente consultazione, la copertura dei crediti vantati nei confronti del cliente finale, senza al contempo gravare sul cliente finale in termini di maggiore onerosità.

- 6.11 A tal fine, l’Autorità intende valutare l’adozione delle procedure previste dal TIMOE nel caso di cessione dei crediti per le ipotesi di richieste di cambio fornitore per i clienti che escono dal servizio di salvaguardia. In particolare, si propone l’acquisto dell’eventuale credito residuo relativo a tutti gli importi rateizzati, e non ancora pagati dal cliente finale in quanto oggetto di rate non ancora scadute. Le disposizioni proposte non troverebbero applicazione per le somme rateizzate che, alla data di richiesta di *switching* da parte del venditore entrante, risultassero già scadute ma non ancora pagate.
- 6.12 L’Autorità propone inoltre che l’esercente la vendita entrante rateizzi il credito acquisito, secondo le previsioni standard qui proposte, anche nel caso in cui l’esercente uscente abbia applicato un piano di rateizzazione migliorativo.

***Spunti per la consultazione***

- S.11. Si ritiene che la previsione di cessione del credito in caso di cambio fornitore comporti difficoltà implementative, anche con riferimento al settore gas? Se sì, quali?
- S.12. Si ritiene più opportuno, in alternativa alla cessione del credito, applicare a tutti i clienti, anche sul libero mercato, che cambiano fornitore le previsioni già vigenti per i clienti serviti nei regimi di tutela? Si ritiene pertanto più opportuno prevedere che, nel caso di cambio fornitore, l’esercente la vendita uscente abbia la facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, informando previamente il cliente finale?

## **7 Ulteriori disposizioni per gli esercenti l’attività di vendita e i gestori del SII**

*Compensazioni per le agevolazioni riconosciute: meccanismi di perequazione*

- 7.1 La schema di provvedimento allegato prevede le modalità per il riconoscimento agli esercenti l’attività di vendita e ai gestori del SII di compensazioni dei mancati ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni.
- 7.2 Dette compensazioni saranno finanziate attraverso i meccanismi perequativi già in essere nel settore elettrico, gas e idrico, come anticipato al precedente punto 5.13, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 189/2016.
- 7.3 In relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, dal momento che la regolazione tariffaria non prevede meccanismi di perequazione, CSEA deve individuare le modalità per attivare flussi da/verso gli esercenti per l’acquisizione delle informazioni relative alle agevolazioni riconosciute agli utenti e per le erogazioni degli importi dovuti. Per esigenze di

semplicità amministrativa si ritiene opportuno che il fondo necessario alla copertura delle agevolazioni per gli utenti del servizio di distribuzione gas diversi sia comunque finanziato mediante il gettito della componente tariffaria UG1.

- 7.4 In relazione ai minori introiti delle imprese distributrici per i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, l'Autorità intende monitorare gli impatti e valutare se possano ricorrere le condizioni per l'attivazione di specifici meccanismi di integrazione tariffaria, su istanza di parte.
- 7.5 Le modalità per il relativo riconoscimento risultano del tutto analoghe a quelle già individuate nella deliberazione 6/2013/R/com.
- 7.6 Relativamente ai clienti allacciati alla rete di trasporto, si propone di coprire il gettito conseguente le riduzioni del corrispettivo di riconsegna dalla rete regionale ( $CR_r$ ) attraverso il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 17 della RTTG, che garantisce a ciascuna impresa di trasporto un gettito pari ai ricavi per la remunerazione della rete di trasporto spettanti a ciascuna impresa.
- 7.7 Gli oneri derivanti dalle agevolazioni introdotte dal presente provvedimento e gli oneri sostenuti da CSEA in relazione al settore elettrico e gas saranno posti a carico delle componenti UC3 e UG1.
- 7.8 Relativamente al servizio idrico integrato, l'Autorità intende prevedere che gli oneri derivanti dalla compensazione delle agevolazioni tariffarie siano posti in capo al Conto UI1 e che in caso di non capienza del relativo fondo, gli altri fondi gestiti dalla CSEA possano anticipare al fondo medesimo gli importi necessari a garantire i versamenti.

#### *Criteria di gestione del recupero del credito*

- 7.9 L'Autorità intende minimizzare il rischio di eventuale mancato pagamento dei crediti maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti e che, pur se successivamente rateizzati, non sono stati riscossi.
- 7.10 Pertanto, analogamente a quanto già disposto in conseguenza degli eventi sismici nell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, l'Autorità intende definire dei meccanismi di riconoscimento dei maggiori oneri della morosità sostanzialmente analoghi a quelli disciplinati con la precedente deliberazione 627/2015/R/com, specifici da un lato per i settori dell'energia elettrica e del gas e, dall'altro, per il settore idrico, in ragione delle diverse peculiarità che contraddistinguono tali settori.

#### *Criteria di gestione del recupero del credito per i gestori del SII*

- 7.11 Con riferimento al settore idrico, infatti, l'Autorità confermando l'orientamento già illustrato in occasione dei precedenti eventi sismici nell'Emilia Romagna,

Veneto e Lombardia , ritiene che il gestore del servizio idrico integrato operando in regime di monopolio naturale ed essendo soggetto alla regolazione tariffaria dell'Autorità medesima non presenti i profili di criticità tipici dell'esercente la vendita che in condizioni di eccezionalità, quali quelle verificatesi in occasione del sisma del 24 agosto 2016, è tenuto comunque ad applicare le agevolazioni previste dalla norma e, nel caso di specie l'articolo 48, comma 2 del decreto legge 189/2016, senza aver peraltro garanzia di copertura dei ricavi.

- 7.12 Per il settore idrico, inoltre, il meccanismo di riconoscimento dei maggiori oneri della morosità dovrà tener conto dei criteri previsti per il riconoscimento dei costi di morosità definiti nell'ambito del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR.
- 7.13 In particolare, l'Autorità ritiene opportuno che il meccanismo di riconoscimento dei maggiori oneri della morosità sia:
- definito sulla base di principi volti a incentivare ulteriormente un'efficiente gestione del credito da parte dei gestori del SII;
  - tale da minimizzare il rischio di eventuale mancato pagamento dei crediti maturati nel periodo di sospensione dei termini di pagamento.
- 7.14 Ciò premesso ai fini della determinazione dell'ammontare dei crediti non riscossi, si propone di considerare la quota non recuperata una volta decorso un tempo minimo di almeno 24 mesi dalla scadenza del relativo pagamento.
- 7.15 La presente consultazione non ha, in ogni caso, ad oggetto i crediti maturati nel periodo precedente agli eventi sismici nell'Italia Centrale per i quali sono state emesse le relative fatture, in quanto si ritiene che la previsione della sospensione dei termini di pagamento di cui alle precedenti delibere 474/2016/R/com e 618/2016/R/com abbia influenzato il rischio morosità del gestore del SII solo a partire dalla data degli eventi sismici.

#### ***Spunti per la consultazione***

- S.13. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ricorrere al meccanismo di riconoscimento degli oneri della morosità per il settore idrico secondo quanto previsto dalla deliberazione 627/2015/R/com? Nel caso in cui non si condividano gli orientamenti proposti quali correttivi si suggeriscono?
- S.14. Si hanno osservazioni sull'ipotesi di introdurre specifici meccanismi di integrazione tariffaria per le imprese distributrici dell'energia elettrica e del gas.

#### ***Criteri di gestione del recupero del credito per gli esercenti l'attività di vendita***

- 7.16 Con riferimento al meccanismo di riconoscimento dei maggiori oneri di morosità per i settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità intende confermare le disposizioni della

deliberazione 627/2015/R/com, con alcune integrazioni afferenti ad aspetti puntuali.

7.17 Più in dettaglio, tale meccanismo prevede che:

- a) la partecipazione sia volontaria e avvenga dietro presentazione di apposita istanza alla CSEA, accompagnata da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC;
- b) l'ammontare del credito non riscosso corrisponda a quanto non incassato decorsi 24 mesi dalla scadenza della relativa fattura/rata. In merito, in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla deliberazione 627/2015/R/com, l'Autorità intende ridurre tale periodo a 12 mesi nei casi di punti di prelievo o di riconsegna il cui misuratore sia fuori uso o non più individuabile a seguito del sisma e per cui sia stata richiesta all'impresa distributrice la ricostruzione dei consumi ai sensi delle deliberazioni 200/99 e 572/2013/R/gas;
- c) il livello dei crediti non riscossi riconosciuto sia pari ad una percentuale determinata dall'Autorità sulla base della percentuale media di mancato incasso osservata tra gli esercenti l'attività di vendita che partecipano al meccanismo;
- d) la percentuale di cui alla precedente lettera c) sia incrementata qualora l'esercente dimostri di aver riscosso una quota superiore ad una soglia opportunamente individuata dall'Autorità;
- e) la CSEA provveda alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita nell'istanza;
- f) i saldi del meccanismo siano posti in capo al Conto UC3, relativamente al settore elettrico, e al Conto UG1, relativamente al settore del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate;
- g) la data di presentazione dell'istanza a CSEA sia unica per l'insieme dei clienti colpiti da sisma, senza differenziare rispetto alla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento cui hanno beneficiato i diversi gruppi di clienti finali in base alla data dell'evento sismico che li ha colpiti per la prima volta. Tale orientamento è volto a minimizzare gli oneri gestionali sia da parte di CSEA che degli esercenti partecipanti al meccanismo.

***Spunti per la consultazione***

- S.15. Si condividono le tempistiche previste per la presentazione dell'istanza, le elaborazioni e i versamenti da parte di CSEA e le tempistiche di aggiornamento dell'istanza? Per quali motivazioni?
- S.16. Si condividono i periodi che devono decorrere prima che i crediti possano essere ammessi al meccanismo? Per quali motivazioni?

*Adempimenti relativi alle modalità di restituzione delle somme anticipate dalla CSEA a valere sulle forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico*

- 7.18 Nello schema di provvedimento allegato l'Autorità disciplina le modalità di restituzione alla CSEA delle somme anticipate ai venditori di elettricità e gas, nonché ai gestori del SII ai sensi della deliberazione 810/2016/R/com.
- 7.19 Per quanto concerne il settore idrico, l'Autorità intende prevedere che le modalità di restituzione alla CSEA delle somme anticipate ai gestori del SII siano individuate seguendo gli stessi criteri già previsti per il settore dell'energia elettrica e del gas, con la deliberazione 6/2013/R/com.
- 7.20 In particolare, l'Autorità propone che gli importi anticipati siano restituiti alla CSEA, con un piano di rateizzazione analogo a quello previsto dalla presente consultazione per i clienti ovvero gli utenti finali, avviato entro i sei mesi successivi alla ripresa della fatturazione; la restituzione avverrebbe quindi in base ad un piano di rateizzazione di durata pari a 24 mesi, prevedendo che ciascuna rata contabilizzi, pro-quota, l'ammontare degli interessi dovuti.
- 7.21 In merito ai settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità intende prevedere che, gli importi anticipati siano restituiti a CSEA in seguito agli incassi ottenuti coerentemente con il piano di rateizzazione di cui ai punti 6.1 e seguenti. Inoltre l'Autorità ritiene che anche gli importi non ancora incassati siano comunque restituiti alla CSEA entro la fine del secondo mese antecedente il termine di presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo di riconoscimento di cui ai punti 7.16 e seguenti.

***Spunti per la consultazione***

- S.17. Si condivide la proposta dell'Autorità per quel che attiene alla restituzione rateizzata a CSEA degli importi anticipati all'esercente la vendita ovvero al gestore del SII?
- S.18. Quale altro criterio potrebbe essere implementato?

*Misure afferenti alla capacità giornaliera di trasporto del gas naturale*

- 7.22 Con riferimento alla capacità conferita in corso d'anno termico presso i punti di riconsegna della rete di trasporto situati nei Comuni, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legge 189/2016, e alla corrispondente capacità presso i punti di uscita delle zone della rete di trasporto cui essi appartengono, l'Autorità intende prevedere che, per l'Anno Termico 2016/2017, le imprese di trasporto applichino la relativa tariffa per il periodo dalla data di efficacia del conferimento sino al termine dell'anno termico, anziché per l'intero anno termico.

***Spunti per la consultazione***

- S.19. Si condivide la proposta dell'Autorità in merito alla capacità giornaliera di trasporto del gas naturale? Per quali motivazioni?

*Misure afferenti al Sistema Indennitario*

- 7.23 Con riferimento al sistema indennitario, l'Autorità intende prevedere che la ripresa della fatturazione dei corrispettivi  $C^{MOR}$ , da parte delle imprese distributrici agli esercenti la vendita entranti, precedentemente sospesa ai sensi della deliberazione 810/2106/R/com, riprenda a partire dall'1 giugno 2018, a prescindere dalla data in cui termina il periodo di sospensione dei pagamenti riconosciuto al cliente finale. Coerentemente con l'attuale disciplina del Sistema Indennitario, inoltre, intende prevedere che le richieste di sospensione e annullamento delle relative richieste di indennizzo possano essere presentate dall'esercente la vendita entrante tra il primo e il quinto giorno lavorativo del mese precedente la data suddetta (maggio 2018).

***Spunti per la consultazione***

- S.20. Si condivide la proposta dell'Autorità in merito alla ripresa della fatturazione dei corrispettivi  $C^{MOR}$  e alle tempistiche di annullamento e sospensione da parte dell'esercente la vendita entrante? Per quali motivazioni?
- S.21. Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori elementi relativamente alle disposizioni necessarie per il ripristino dei servizi e dei flussi di comunicazione in relazione ai percettori di bonus nelle zone interessate dai fenomeni sismici del 24 agosto 2016 e successivi?